



COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PESARO

-Il Presidente-

7 maggio 2020

OGGETTO: Provvedimenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 - ex art. 83 comma 21 con riferimento del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020 n. 27

Il Presidente

Lette le disposizioni in oggetto indicate;

Dato atto:

- che il territorio di competenza dell'intestata Commissione ed in particolare della Provincia di Pesaro e Urbino, è di gran lunga il più colpito dalla pandemia tra tutte le province delle Marche, e anche tra tutte le altre province dell'Italia centro-meridionale-insulare (cfr. dati ufficiali forniti ed aggiornati al 3 maggio 2020 dal Ministero della Salute). L'indice di una persona contagiata ogni 141 abitanti è di poco inferiore rispetto alle aree più colpite della Lombardia (nelle province di Brescia e Bergamo, ad esempio, tale indice è pari

a 1/97, a Milano è persino migliore: 1/162) ed è un multiplo della maggior parte delle province italiane (si pensi, ad esempio, agli indici di Ascoli Piceno: 1/735, di Perugia: 1/662 o di Terni: 1/645). Incidenza percentuale che è ancor più pesante con riferimento all'indice di letalità;

- che il contagio ha colpito duramente anche il personale del locale Tribunale, in cui si sono presentati svariati casi confermati di positività al Coronavirus (alcuni manifestatisi con particolare gravità, che hanno imposto il ricovero in terapia intensiva e sub-intensiva);
- che, inoltre, la maggior parte dei giudici tributari in servizio, incluso lo scrivente, appartengono –per l'età ed il genere- alle c.d. categorie a rischio (ed alcuni di essi provengono da Regioni distanti), così come gran parte del personale amministrativo, peraltro ridottissimo in numero;

Ritenuto

- che il perdurante rischio alla salute (Pesaro è rimasto uno dei pochissimi focolai di contagio dell'Italia centrale) giustifica il provvedimento contemplato dall'art. 83 comma 7 lett. g) del citato D.L. atteso che questo è uno dei momenti in cui –mutuando categorie weberiane- l'etica della convinzione deve cedere il passo all'etica della responsabilità;
- che il rinvio di tutti i procedimenti fissati nella c.d. seconda fase appare oltre che necessitato dalle preminenti ragioni sopra indicate, non in contrasto con il Servizio Giustizia. Ciò in quanto i procedimenti pendenti, limitati numericamente e tutti di recente iscrizione, potranno rapidamente e con accuratezza essere definiti alla cessazione della c.d. seconda fase;
- che vada prevista la possibilità che il sottoscritto presidente di Commissione ed il Presidente della seconda sezione adottino inaudita altera parte– ovviamente in concorso dei relativi presupposti- procedimenti indifferibili ed urgenti di

sospensione dell'atto impugnato (quelli evidentemente che non siano già sospesi *ex lege*)

DISPONE

- che tutte le cause per le quali è fissata udienza dal 12 maggio al 31 luglio 2020 vengano rinviati d'ufficio oltre detta data;
- che nel suddetto periodo vengano portate alla Segreteria all'attenzione dello scrivente presidente e del presidente di sezione –i fascicoli rispettivamente della prima e della seconda sezione- le richieste ex art. 47 co. 3 D.Lgs n. ai fini degli eventuali provvedimenti indifferibili ed urgenti di sospensione con fissazione dell'udienza in contraddittorio nel periodo successivo al 31 luglio 2020

Dispone che il presente procedimento venga comunicato a tutti i magistrati tributari ed inoltrato con sollecitudine al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e al Presidente della Commissione Regionale di Ancona, per quanto di eventuale competenza

Il Presidente
Giuseppe Luigi Fanuli